

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 649)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 29 novembre 1972 (V. Stampato n. 445)

d'iniziativa del deputato BRESSANI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1972*

Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965,
n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968.